



PROVINCIA DI NUORO

Direzione Generale – Ufficio di Piano



DETERMINAZIONE N. 3 6 6 3

DEL 22 DIC. 2010

OGGETTO Imposizione del Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e all'art. 1 del R.D. 1126/1926, nelle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana (comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico): Comune di Arizo

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani*" che sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;

VISTO il R.D. 16/05/1926 n. 1126, "*Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267*";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Pulizia Forestale (PMPF) per i boschi e terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;

VISTO l'art. 61, comma2, della L.R. 12/06/2006, n. 9, "*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*", che trasferisce alle Province la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del vincolo idrogeologico di cui agli artt. 4 e 5 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTI gli artt. 56, 63 e 65 del D. Lgs. 152/2006 che indica il Piano di Bacino come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30/12/2004 e s.m.i. che approva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che prevede che l'organo competente della Regione Sardegna estenda il vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30/07/2009 relativa all'Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n. 3267/1923 l'organo tecnico per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

VISTA la proposta di estensione del Vincolo idrogeologico alle aree a pericolosità da frana, individuate con appositi elenchi catastali, mappe catastali e relativa relazione tecnica dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro;

PRESO ATTO che la proposta di cui sopra è stata elaborata secondo le procedure definite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30/07/2009 e pertanto sono stati esclusi i centri urbani e la delimitazione delle aree ha coinciso con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro della aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza: di elementi fisiografici e dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana;

VISTI gli atti e la documentazione relativa alla proposta dei terreni da sottoporre a vincolo idrogeologico, trasmessi dal comune di Arizo in data 05/07/2010, protocollo generale n. 20403 del 12/07/2010, e in data 13/12/2010 completi di avvenuta pubblicazione nell'Albo Pretorio, con valore di notifica, per 90 giorni, dal 25/01/2010 al 24/04/2010;

PRESO ATTO che a seguito dei 90 giorni di esposizione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Arizo non sono pervenute opposizioni né alcuna osservazione è stata fatta dal Sindaco del medesimo Comune, in virtù del richiamato art. 3 R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;

DETERMINA

- 1) DI IMPORRE** il Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 in agro del Comune di Arizo nelle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, rappresentate e descritte nelle alleghe mappe catastali, elenchi catastali e relazione tecnica, che fanno parte integrante della presente determinazione.
- 2)** Nelle superfici sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione della Provincia la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione, ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, la chiusura e la riapertura al pascolo e l'approvazione dei Piani di coltura e Conservazione e dei Piani economici degli Enti e dei privati.
- 3)** Il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPEF), approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006.
- 4)** Nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (Aggiornato con Delibera G.R. n° 17/14 del 26 aprile 2006) :
 - a) è sempre negata l'esenzione totale o parziale dal vincolo;
 - b) è vietato il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, nelle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata;
 - c) le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabiliscono entro un anno dall'entrata in vigore del PAI ulteriori limitazioni del pascolo sui terreni deteriorati allo scopo di permettere la ricostituzione della copertura erbosa;
 - d) i provvedimenti in materia di trasformazione colturale dimostrano espressamente l'assenza di riflessi negativi sulla stabilità dei suoli;
 - e) le utilizzazioni e le opere che possano distruggere o deteriorare la vegetazione o comportare modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite dal PAI, devono essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative;
 - f) l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è comunque subordinata alla conformità con le presenti norme.
- 5)** La presente determinazione, con i relative allegati, sarà inviata al Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro che dispone il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arizo per 15 giorni, così come previsto all'art. 10 del R.D. 1126/26.
- 6)** Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nei termini perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore
Dott. Anna Maria Soru



resp. proc. Dott. Anna Maria Soru